SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA —

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1987

Presidenza del Vice Presidente LEOPIZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'installazione di impianti tecnici (1385), d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri (Discussione e approvazione con modificazioni)

Presidente Pag. 1, 2, 4 e passim
ALIVERTI (DC)
FIOCCHI (PLI), relatore alla Commissione2, 4, 8
PETRARA (PCI) 5
SANESE sottosegretario di Stato per l'industria,
il commercio e l'artigianato 2
VETTORI (DC)

I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'installazione di impianti tecnici (1385), d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'installazione di impianti tecnici», d'iniziativa dei senatori Petrara, Urbani, Margheri, Felicetti, Pollastrelli, Consoli, Baiardi, Pollidoro, Volponi, Loprieno e Di Corato.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge all'ordine del giorno è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, nella seduta del 10 dicembre 1986, ne ha sospeso l'esame, convenendo unanimemente di richiedere il trasferimento del provvedimento stesso alla sede deliberante.

La Presidenza del Senato ha deliberato tale trasferimento.

Riprendiamo, pertanto, il dibattito nella nuova sede, dando per acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede.

Prego il relatore, senatore Fiocchi, di riassumere i termini del dibattito.

FIOCCHI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, prima di passare all'esame degli articoli desidero ringraziare gli onorevoli senatori che in sede di comitato ristretto hanno collaborato alla stesura del testo che oggi è oggetto della nostra approvazione: in particolare i senatori Aliverti, Pacini, Leopizzi e Petrara. Durante le riunioni del comitato ristretto è stato riesaminato attentamente il disegno di legge e sono state tenute presenti tutte le osservazioni, i suggerimenti, le critiche ed i commenti che sono stati manifestati dalle varie associazioni di categoria. Proprio in considerazione di queste osservazioni è stato elaborato un nuovo testo che oggi ci apprestiamo ad approvare.

Quindi, signor Presidente, se non vi sono dei colleghi che intendono fare osservazioni o svolgere considerazioni di carattere generale, credo che si possa passare direttamente all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo dichiaro l'adesione al testo che la Commissione ha elaborato, ringraziando vivamente l'onorevole relatore ed i senatori che hanno contribuito alla elaborazione. Su questo testo il Governo manifesta pieno consenso, per cui non ho particolari osservazioni da fare se non quella che mi accingo a formulare e che si estrinseca nell'eventualità dell'accoglimento dell'emendamento che ho presentato, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6. Questo emendamento prevede che il tre per

cento del contributo dovuto annualmente dall'INAIL, per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597, sia destinato all'attività di normazione tecnica di cui alla presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. Inoltre, per ogni anno finanziario la somma di cui al primo comma, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta nel capitolo 3029 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Onorevoli senatori, noi in pratica con questo provvedimento assegniamo compiti ulteriori e particolari all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato elettrotecnico italiano); si tratta di compiti nuovi di una certa importanza e consistenza. Pertanto, nel momento in cui noi causiamo un aggravio, ovviamente di tipo organizzativo e di funzioni, contestualmente dobbiamo pensare a come sostenere l'ulteriore costo che questi due enti dovranno sopportare. Quindi, per venire incontro a questa istanza, a nome del Governo, ho presentato un emendamento che propone di distogliere il tre per cento del contributo che annualmente dall'INAIL viene versato per attività di ricerca e prevenzione (una somma abbastanza modesta); tale storno dovrebbe servire appunto a questi due enti che ho già citato, così come nel passato (desidero farlo presente ai Commissari) veniva destinato all'ENPI. Infatti, prima il 2,5 per cento del premio INAIL veniva distolto a favore di questo ente che svolgeva compiti analoghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

La sottocommissione per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla sottocommissione.

Art. 1.

(Attività)

- 1. Sono soggetti alla presente legge:
- a) gli impianti di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione e produzione dell'energia elettrica all'interno degli edifici; gli impianti radiotelevisivi, elettrici ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di scariche atmosferiche;
- b) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- c) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, uso e accumulo di acqua;
- d) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;
- e) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, motocarichi, scale mobili e simili;
 - f) gli impianti di protezione antincendio.
- 2. Non sono soggetti alla applicazione della presente legge gli impianti ubicati all'interno di immobili adibiti ad attività produttive, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.

È approvato.

Art. 2.

(Soggetti)

- 1. Sono abilitate alla installazione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel Registro delle ditte previsto dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
- 2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

È approvato.

Art. 3.

(Requisiti tecnico-professionali)

- 1. I requisiti tecnico-professionali sono:
- a) laurea in materia tecnica conseguita presso una Università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento – di almeno un anno – alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;
- c) titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre 1967, n. 1146, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, qualificato nel ramo specifico delle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni – escluso quello computato ai fini dell'apprendistato – effettuato nel ramo di attività medesime alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

È approvato.

Art. 4.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali)

1. L'accertamento dei requisiti tecnicoprofessionali è espletato, per le imprese artigiane, dalle Commissioni provinciali per l'artígianato; per tutte le altre imprese è invece espletato da apposita Commissione nominata dalla Giunta della Camera di commercio, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle attività disciplinate dalla presente legge.

È approvato.

Art. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali)

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, pre-

10^a Commissione

73° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1987)

via domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli Albi delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 6.

(Norme di disciplina degli impianti)

1. Le imprese installatrici sono tenute a eseguire gli impianti a regola d'arte e a utilizzare i materiali occorrenti nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e della legislazione tecnica vigente in materia.

VETTORI. Signor Presidente, desidero chiarire, affinchè resti agli atti di questa Commissione, che la normativa che andiamo ad approvare è da intendersi riferita agli impianti che verranno costruiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Infatti, gli impianti già esistenti verranno sottoposti a questa normativa solo nel caso di rifacimenti e solo per la parte interessata da quel tipo di intervento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6-bis.

(Finanziamento della attività di normazione tecnica)

- 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'INAIL per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica di cui all'articolo 6 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
- 2. Per ogni anno finanziario la somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta nel capitolo 3029 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

FIOCCHI, relatore alla Commissione. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 6-bis, proposto dal Governo, su cui il relatore si è dichiarato favorevole.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 7.

(Dichiarazione di conformità)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto esecutivo dell'impianto.

10^a Commissione

73° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1987)

2. Sono esclusi dal rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti.

È approvato.

Art. 8.

(Certificato di abitabilità e di agibilità)

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

È approvato.

Art. 9.

(Deposito presso il Comune della dichiarazione di conformità)

- 1. Qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il Comune la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori
- 2. In caso di rifacimento parziale di impianti la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

È approvato.

Art. 10.

(Verifiche comunali)

1. Per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge il Comune ha facoltà di procedere a verifiche anche mediante controlli.

È approvato.

Art. 11.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione.

È approvato.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che violano le norme della presente legge sono puniti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

È approvato.

Art. 13.

(Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali)

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

PETRARA. Signor Presidente, l'unanimità con cui sono stati approvati i diversi articoli del disegno di legge sta a dimostrare che il

comitato ristretto e la Commissione nel suo complesso hanno compiuto un buon lavoro: il testo che è dinanzi a noi dà una risposta a molte delle questioni che in varie occasioni ci sono state segnalate.

Le questioni sostanziali erano due: la prima riguardava innanzi tutto la sicurezza degli impianti, la tutela della salute dei cittadini. A fronte di un elevato livello tecnologico e di un elevato progresso nella costruzione degli impianti, non può essere ignorata l'esigenza di offrire la massima sicurezza ai cittadini che utilizzano gli impianti stessi. Più volte abbiamo sentito parlare di cifre allarmanti riguardo agli incidenti che avvengono per difetti degli impianti, per il modo con cui questi sono stati realizzati; abbiamo sentito parlare di cifre che superano addirittura la media europea o il numero degli incidenti sulle strade.

Era perciò sentita l'esigenza di dettare norme di sicurezza per questo particolare settore.

La seconda questione riguardava la tutela della categoria, della professionalità degli impiantisti, a fronte del dilagare del lavoro nero.

C'era infine l'esigenza di non gravare eccessivamente di oneri e di burocrazia gli utenti.

Riteniamo di aver dato risposta a queste esigenze, predisponendo un testo chiaro e snello, che può essere un primo passo sulla via di garantire la sicurezza degli impianti.

Nel predisporre questo testo legislativo, infine, si è tenuta presente tutta la normativa vigente che regola la materia, per cui riteniamo che il testo che andiamo ad approvare sia in sintonia con le richieste che sono venute più volte dal paese e in particolar modo dalle categorie interessate.

Logicamente non abbiamo la pretesa di aver risolto con questo tutti i problemi inerenti la sicurezza: c'è, per esempio, la fase di progettazione e collaudo degli impianti che manca di norme particolari.

Torneremo sicuramente su questi problemi con altro strumento legislativo per cercare di unificare le normative vigenti in un unico testo, che sia leggibile e attuabile.

Ci auguriamo che anche la Camera dei deputati compia uno sforzo per unificare i testi che ha attualmente in esame, nel tentativo di non stravolgere il lavoro da noi compiuto. Il nostro testo non ha la pretesa, certamente, di dare soluzione a tutte le questioni e probabilmente la Camera sentirà il bisogno di apportare alcune modifiche. È bene che sia così, purchè si risponda a due esigenze fondamentali: quella di cogliere l'essenziale (e credo che l'essenziale l'abbiamo colto), quella di far presto per dare, nel giro di poco tempo, un testo di legge agli operatori e agli utenti che garantisca la sicurezza e la professionalità di chi è chiamato a realizzare questi impianti.

Il nostro sarà un voto positivo e soprattutto vorrà essere un attestato di adesione al modo in cui è possibile in certi casi lavorare proficuamente come abbiamo fatto noi, indipendentemente dalla collocazione politica, perchè, quando alla base si tengono in debito conto le esigenze fondamentali che vengono dal paese, è sempre possibile trovare una convergenza, è sempre possibile produrre strumenti legislativi che possano trovare il concorso di più forze politiche. Questo è lo spirito con cui esprimiamo il voto positivo al disegno di legge.

ALIVERTI. Intervengo per una breve dichiarazione di voto, signor Presidente, e per dichiarare che anche il Gruppo della Democrazia cristiana esprimerà voto favorevole sul testo elaborato dalla sottocommissione e che questa mattina la nostra Commissione si appresta ad approvare.

Devo confessare che inizialmente, allorchè è stato avviato l'esame del disegno di legge n. 1385, d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri, avevo qualche dubbio sulla possibilità che si concludesse positivamente. Tale dubbio nasceva dal fatto che il testo sottoposto al nostro esame sembrava incompleto e soprattutto non teneva conto di alcune fondamentali esigenze, che nel corso dei dibattiti successivi sono state avanzate. Successivamente, tenendo presenti sia le proposte presentate alla Camera dei deputati, sia alcune considerazioni obiettive o meglio alcuni conforti che sono pervenuti a titolo di sostegno da parte delle organizzazioni di categoria, ci siamo accinti ad un lavoro che sembrava in partenza improbo, ma che via via si è sviluppato, si è dimostrato produttivo e alla fine si è concluso nel testo che questa mattina stiamo approvando. Ritengo si tratti di

10^a Commissione

una attestazione di disponibilità da parte di tutti i Gruppi, che si manifesta nel momento in cui si esaminano disegni di legge prevalentemente di carattere tecnico, anche se finalizzati ad un'ampia apertura sulla nostra società. Infatti, come ricordava poc'anzi il collega Petrara, lo smisurato numero di incidenti domestici (e soltanto quelli domestici costituiscono una cifra piuttosto allarmante) non poteva non imporre al Parlamento di assumere le proprie responsabilità. Ed è stato proprio il numero di 4.200 morti in un anno per incidenti domestici, secondo le cifre indicate in alcune statistiche, che ha indotto anche il Ministro dell'industria ad assumere precise responsabilità, anche recentemente presso l'assemblea dell'Unione nazionale dei consumatori, e ad avviare un'indagine che si riallaccia anche ad indicazioni pervenute dalla Comunità circa la possibilità di ridurre i rischi correlati all'attività domestica. L'iniziativa del Governo non poteva, però, rimanere isolata: anche il Parlamento doveva assumere le sue precise responsabilità, che sono state esplicitate nel testo del disegno di legge che stiamo per congedare.

Qual è la *ratio* che sottende a questo disegno di legge? Innanzi tutto si vogliono richiamare le norme già vigenti in materia di impianti tecnici: si tratta di norme sparse in numerose disposizioni di leggi che mancano però di un compendio legislativo, nel senso che non si dispone di un testo che costituisca un preciso punto di riferimento delle norme sulle imprese installatrici.

In secondo luogo è necessario valutare la professionalità delle imprese e quindi procedere in senso accertativo in relazione alla capacità delle stesse di svolgere determinati lavori. Credo che ciò sia possibile con un collegamento razionale, quale quello stabilito fra questo disegno di legge e la legge-quadro sull'artigianato, la legge n. 443 del 1985, che postulava una riserva circa l'accertamento dei requisiti professionali. Nel testo al nostro esame la qualificazione professionale ha trovato puntuale applicazione e siamo riusciti, altresì, ad esplicitare come si debba procedere: infatti per quanto riguarda le imprese artigiane, commettendo alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'accertamento dei requisiti e, per le imprese non artigiane, commettendo l'accertamento ad una speciale commissione che verrà nominata nell'ambito della Giunta camerale della Camera di commercio, in modo che si possa procedere agli accertamenti da parte di organi pubblici quali le Camere di commercio e le commissioni provinciali. Si tratta di definire se le imprese che esercitano queste attività sono in possesso dei requisiti previsti.

Non ci siamo fermati qui, ma siamo ricorsi alla pubblicizzazione degli atti e abbiamo, con qualche difficoltà, ma con un risultato altamente positivo, prescritto che l'assunzione di responsabilità da parte delle imprese installatrici deve essere fatta attraverso il rilascio della dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione è direttamente correlata alla responsabilità dell'organo amministrativo locale, cioè del comune, per ciò che riguarda il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. Anche questi due momenti costituiscono un passaggio estremamente importante nell'ambito della legge, perchè si è voluto stabilire un momento di diversità, ma anche di unificazione per quanto riguarda l'operato dell'amministrazione comunale. Anche in questo caso devo dire che qualche difficoltà l'abbiamo incontrata nel definire la responsabilità del sindaco, in quanto la legislazione vigente è piuttosto carente circa la definizione del certificato di agibilità o di abitabilità, trattandosi di due certificati che le amministrazioni hanno tenuto distinti, ma la legislazione spesso li ha tenuti uniti. A tale proposito, devo dire che il richiamo alla legge n. 10 del 1977, che pure riportava la doppia terminologia, ci è stato di suggerimento per superare un ostacolo non di lieve difficoltà. In altre parole ci è sembrato - e questa forse è una presunzione di aver definito un momento compiuto proprio in riferimento all'assunzione di responsabilità da parte delle imprese, da parte dell'organismo pubblico o delle amministrazioni preposte. Per queste ragioni ritengo che abbiamo integrato e completato il primitivo testo del disegno di legge presentato dal senatore Petrara (che ringrazio per la collaborazione che ha dato per superare momenti che sembravano di difficile soluzione) e da altri senatori, anche perchè abbiamo potuto tener

10^a Commissione

73° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1987)

presenti le proposte di legge depositate presso l'altro ramo del Parlamento. Ciò ci consente di prevedere anche l'accoglimento del presente testo presso la Camera dei deputati, fatto questo, non marginale ed importante nel momento in cui affrontiamo un testo legislativo che si deve preoccupare di trovare anche momenti di convergenza tra i due rami del Parlamento.

Infine, signor Presidente, devo ringraziare il relatore per il suo impegno, per la sua disponibilità e soprattutto per la documentazione che ha saputo procurarci e che ci ha consentito di superare alcuni sbarramenti che ci sembravano insuperabili durante il confronto in sede di comitato ristretto.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli senatori, concludo la mia dichiarazione annunciando il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

FIOCCHI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, annuncio il nostro voto favorevole. Dopo l'intervento del senatore Aliverti e del senatore Petrara, che hanno ripreso i temi che sono stati affrontati e dibattuti durante i lavori del comitato ristretto ed hanno sottolineato le finalità che ci hanno indotto ad accelerare l'iter di questo disegno di legge, desidero esprimere ancora una volta il mio più vivo apprezzamento e ringraziamento sentito per questa collaborazione. Devo, inoltre, aggiungere - come ho dichiarato durante la mia relazione - che alcune associazioni di categoria avevano avanzato delle accuse perchè il Governo ed il Parlamento non avevano provveduto a stabilire una normativa adatta alle loro esigenze. Proprio in quella occasione mi ero assunto l'impegno morale di portare a termine nel più breve tempo possibile l'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Petrara e di altri senatori. Pertanto, oggi devo esprimere il mio vivo compiacimento e la mia soddisfazione per aver porțato in porto tale provvedimento proprio – lo devo sottolineare ancora una volta – con la collaborazione di tutti.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, mi associo, non solo formalmente, al ringraziamento espresso dal relatore. Rispetto agli interventi di alcuni colleghi ho poco da aggiungere in quanto il comitato ristretto (in molti casi veramente ristretto!) ha lavorato proficuamente e con grande impegno. Credo che si debba dare atto di questo sforzo proprio a coloro che il relatore all'inizio del suo intervento ha voluto già ringraziare.

Mi auguro che la Camera dei deputati possa prendere in esame ed approvare in tempi brevi questo disegno di legge e concludo il mio intervento rinnovando il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, non dimenticando il rappresentante del Governo che ci ha assistiti in questo lavoro.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici Dотт. ETTORE LAURENZANO